

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**ASSEMBLEA LEGISLATIVA**  
XI Legislatura  
Delibera Num. 48 del 16/07/2020  
Seduta Num. 23

**Questo** giovedì 16 **del mese di** luglio  
**dell' anno** 2020 **si è riunito in** Bologna

**l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:**

1) Petitti Emma	Presidente
2) Rainieri Fabio	Vicepresidente
3) Bergamini Fabio	Consigliere Segretario
4) Montalti Lia	Consigliere Segretario
5) Tagliaferri Giancarlo	Consigliere Questore
6) Tarasconi Katia	Consigliere Questore

**Funge da Consigliere Segretario:** Montalti Lia

**Proposta:** UPA/2020/51 del 09/07/2020

**Struttura proponente:** SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI  
ASSEMBLEARI  
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE  
ILLECITE E DI VIOLAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO  
NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.  
TUTELA GARANTITA AL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWER)

**Iter di approvazione previsto:** Delibera UP

**Parere di regolarità amministrativa di Legittimità:** VOLTAN ANNA espresso in data 09/07/2020

**Parere di regolarità amministrativa di Merito:** DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 09/07/2020

**Responsabile del procedimento:** Mara Veronese

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- la L. 30 novembre 2017, n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, che, all'art. 1, ha sostituito l'art. 54-bis *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"* del D.lgs. 165 del 2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* (originariamente introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*);
- il novellato art 54-bis *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*, del D.lgs. n. 165/2001 diretto a tutelare da misure ritorsive e/o discriminatorie il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile (comma 1), attraverso:
  - un'ampia garanzia di riservatezza dell'identità del soggetto segnalante (compresi i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione) nei diversi procedimenti avviati a seguito e sulla base della segnalazione (commi 1, 2 e 3);
  - la sottrazione della segnalazione all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 4);
  - l'individuazione dell'ANAC quale soggetto cui comunicare l'adozione delle misure ritorsive e/o discriminatorie a cura dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale sono state poste in essere, con correlati poteri di accertamento e sanzionatori, nonché di adozione di apposite linee guida (sentito il Garante per la protezione dei dati personali) relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che prevedano l'utilizzo di modalità informatiche e l'utilizzo di strumenti di crittografia (commi 5 e 6);
  - l'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente, tenuti a dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa (comma 7);
  - la previsione della nullità degli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente, con la

reintegrazione del segnalante licenziato a motivo della segnalazione nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (commi 7 e 8);

- l'Art. 54, "Codice di comportamento" del D.lgs. n. 165 del 2001, che stabilisce che:
  - *il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;*
  - *ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento, che integra e specifica il codice di comportamento nazionale di cui al precedente alinea;*
  
- l'art.15 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che attribuisce compiti di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione dei codici di comportamento, nazionale e di amministrazione, anche all'Ufficio Procedimenti disciplinati, istituito ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e al Responsabile della prevenzione della corruzione, in raccordo tra loro e, in particolare, sotto tale profilo:
  - a) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, deve:
    - curare l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione;
    - esaminare le segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, nel rispetto dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001;
    - raccogliere le condotte illecite accertate e sanzionate;
  - b) il Responsabile della prevenzione della corruzione, invece, deve:
    - curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
    - compiere un monitoraggio annuale sulla loro attuazione ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001,
    - pubblicare sul sito istituzionale e comunicare ad ANAC i risultati del monitoraggio;
  
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019), approvato con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che:
  - al paragrafo 8 della Parte IV, richiama e conferma, tra le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, quella di ricevimento e analisi di segnalazioni di illecito, da parte del dipendente (c.d.

Whistleblower), con l'obbligo di assicurare la tutela prescritta dal sopra citato art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001;

- al paragrafo 1.3 della Parte III, definisce il Codice di comportamento di amministrazione quale "elemento complementare" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e attribuisce allo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione un ruolo centrale ai fini della sua predisposizione, diffusione, monitoraggio e aggiornamento, avvalendosi, in questo ultimo caso, dell'Ufficio Procedimenti disciplinari, quale struttura di supporto;
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*", in corso di revisione da parte dell'Autorità;
- la delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", che, al paragrafo 16, conferma la responsabilità del monitoraggio sull'attuazione del codice in capo al RPCT, in raccordo con l'UPD, che provvede alla raccolta dei casi di condotte illecite accertate e sanzionate dei dipendenti, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in materia di tutela dell'identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari;
- l'art. 52 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall'art. 7 della l.r. 20 dicembre 2013, n. 26, rubricato "*Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione*", che, ai fini dell'applicazione della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), stabilisce che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza;

Viste inoltre le deliberazioni:

- n. 2 del 8 gennaio 2020 recante "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (PTPCT 2020-2022)*";
- n.9 del 24 gennaio 2018 ad oggetto "Direttiva in materia di procedimenti disciplinari";
- n. 421 del 31 marzo 2014 (integrata dalla successiva n. 26 del 18 giugno 2018) assunta dalla Giunta di intesa con L'Ufficio di Presidenza con la quale è stato approvato il "*Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna*", e che all'art. 14, rubricato "*Vigilanza sull'applicazione del Codice*", stabilisce che:
- l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) è tenuto anche a svolgere funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte

di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori e utenti);

- i dipendenti e collaboratori regionali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento (quello statale di cui al DPR n. 62/2013 e quello adottato dalla Regione) da parte di collaboratori regionali, a qualsiasi livello appartengano, all'Ufficio Procedimenti disciplinari, utilizzando esclusivamente la seguente casella di posta elettronica [ALUPD@regione.emilia-romagna.it](mailto:ALUPD@regione.emilia-romagna.it);
- sul sito web dell'Amministrazione regionale deve essere reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni e che l'UPD deve assicurare le tutele di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura di garanzia;

Dato atto che il suddetto articolo 14 del "Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", deve necessariamente essere interpretato alla luce della nuova disciplina dettata dalla citata L. n.179 del 2017, e che si deve quindi disciplinare, in modo coerente con il dettato legislativo, anche il raccordo tra le attività di vigilanza dell'UPD sull'applicazione ed attuazione del Codice di comportamento e le funzioni spettanti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza in materia di ricevimento di segnalazioni di illeciti e di tutela nei loro confronti;

Richiamata la determinazione n.160 del 2017 recante "Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

Considerato che la procedura di segnalazione delineata con determinazione n. 160 del 2017 deve essere rivista e sostituita per adeguamento:

- alle disposizioni della L. n. 179/2017;
- all'attuale organizzazione delle strutture della Assemblea legislativa per il necessario coordinamento tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- a) disciplinare il sistema delle segnalazioni di illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di segnalazioni di violazione o di miglioramento del Codice di comportamento all'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD);
- b) dettare disposizioni di dettaglio per la piena tutela garantita al dipendente o collaboratore che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- c) coordinare l'attuazione delle misure di cui sopra con i compiti attribuiti all'Ufficio procedimenti disciplinari dall'art. 15 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 14 del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna in materia di violazioni al Codice di comportamento;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento, allegato sotto lettera A), recante **"Procedura di segnalazione di condotte illecite e di violazioni al Codice di comportamento. Tutela garantita al segnalante (c.d.**

**whistleblower)**", che risponde alle disposizioni normative e linee guida sopra richiamate;

Richiamati infine:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37;
- le proprie deliberazioni:
  - n. 32 del 3 maggio 2017, ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale dell'Assemblea legislativa" successivamente integrata con delibera n. 87/2017, ed in particolare il paragrafo 11.1.2 dell'Allegato A, che prevede che le proposte di atti agli organi politici, in materia di anticorruzione e trasparenza, siano accompagnate dal parere di regolarità amministrativa del dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa, che esprime sia il parere di legittimità che quello di merito;
  - n. 77 del 14/11/19 che ha conferito l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa, alla Dott.ssa Anna Voltan fino al 31/10/20;

Dato atto che il responsabile del procedimento, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi

#### D E L I B E R A

1. di approvare il documento recante "**Procedura di segnalazione di condotte illecite e di violazioni al Codice di comportamento. Tutela garantita al segnalante (c.d. whistleblower)**", allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che l'ambito soggettivo di applicazione del presente atto riguarda esclusivamente le Strutture dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet ed intranet dell'Assemblea legislativa tramite collegamento ipertestuale;
4. di stabilire l'efficacia del presente atto e la contestuale cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella determinazione n. 160 del 2017 a decorrere dal 1° settembre 2020.

## Allegato A)

# PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E DI VIOLAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO. TUTELA GARANTITA AL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWER)

## Sommario

<b>Allegato A)</b> .....	1
<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E DI VIOLAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO. TUTELA GARANTITA AL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWER)</b> .....	1
Sommario .....	1
<b>Premessa</b> .....	2
<b>1. Ambito di applicazione</b> .....	4
<b>2. Tipologie di segnalazioni</b> .....	4
<b>3. Segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b> .....	5
<b>3.1 Oggetto della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b> .....	5
<b>3.2 Modalità di presentazione della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b> .....	6
<b>3.3 Istruttoria ed esiti della segnalazione</b> .....	7
<b>4. Tutela garantita al segnalante dall'art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001: anonimato e divieto di discriminazione</b> .....	9
<b>4.1 Soggetti tutelati dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001</b> .....	11
<b>4.2 Responsabilità del segnalante</b> .....	12
<b>5. Segnalazioni all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)</b> .....	12
<b>6. Segnalazioni a soggetti esterni all'Amministrazione regionale</b> .....	13
<b>7. Disposizioni finali</b> .....	13
<b>Appendice</b> .....	14
<b>Allegato 1) Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarità amministrative al RPCT</b> .....	14
<b>Allegato 2) Modulo per la segnalazione al Responsabile dell'UPD</b> .....	17

## Premessa

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna adotta la presente disciplina al fine di regolamentare e, al contempo, favorire la presentazione di segnalazioni, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli utenti e dei cittadini che possono portare all'emersione di fenomeni interni di corruzione, nella ampia accezione data a quest'ultimo termine da ultimo dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (**PNA 2019**), tenendo conto:

- della disciplina dettata dalla **legge 30 novembre 2017, n. 179** recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- della Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*;

Il PNA 2019, prevede espressamente *“sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. (...) Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.*

*L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale.”*

Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del libro II del C.P., ma anche le situazioni in cui – a

prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Oltre a definire aspetti procedurali, con il presente atto si intendono anche adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

Secondo la definizione fornita da "Transparency International Italia", il segnalante (c.d. whistleblower) *"è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni"*.

L'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, non deve quindi essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato) ma come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di *"malpractice"* ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Carta costituzionale, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della funzione amministrativa (art. 97).

Quindi si può sostenere che la segnalazione è espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per la Regione e per l'interesse pubblico, prima che i problemi si ingigantiscano con grave danno della collettività e dell'immagine dell'Ente.

Secondo la definizione sempre fornita da "Transparency International Italia" non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

## 1. Ambito di applicazione

Il presente atto ha lo stesso ambito di applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Assemblea legislativa, e quindi ha come perimetro di efficacia le strutture dell'Assemblea Legislativa

Pertanto, le segnalazioni riguardanti fatti, comportamenti, atti di strutture (e dei relativi dirigenti o funzionari) della Giunta regionale, delle Agenzie e Istituti, di cui all'art. 1, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001, nonché di altri enti, anche regionali, saranno dichiarate irricevibili.

## 2. Tipologie di segnalazioni

Possono essere inoltrate al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** dell'Assemblea Legislativa le seguenti tipologie di segnalazioni:

a) segnalazione da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un illecito o una irregolarità all'interno delle strutture dell'Assemblea legislativa di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico;

b) segnalazione da parte di utenti (persone fisiche, persone giuridiche o associazioni) o cittadini che intendono denunciare un illecito o una irregolarità in relazione a rapporti intercorsi con strutture e funzionari dell'Assemblea legislativa.

Il "segnalante" non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione regionale, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici, così come non può effettuare segnalazioni sulla base di meri sospetti o voci.

Inoltre, i dipendenti, i collaboratori, gli utenti (persone fisiche, persone giuridiche o associazioni) o i cittadini, possono rivolgere direttamente al **Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari** (in seguito UPD), le proposte di miglioramento del Codice di comportamento regionale o anche le segnalazioni di violazioni dei Codici di comportamento nazionale e regionale, eventualmente diverse da quelle di cui ai punti che precedono.

In questo ultimo caso, il dipendente o collaboratore non ha, sin dall'inizio, assicurata la tutela di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165, come descritta al [paragrafo 4](#).

Le **segnalazioni anonime**, sia che abbiano come destinatario il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza che il Responsabile UPD, sono comunque tenute in considerazione quando risultino adeguatamente circostanziate in modo da consentire all'amministrazione di effettuare le necessarie verifiche e indagini sui fatti e/o situazioni segnalate.

### **3. Segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

La segnalazione all'interno dell'Amministrazione regionale deve essere presentata al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea Legislativa** (di seguito **RPCT**), mediante uno dei canali indicati nel successivo [paragrafo 3.2](#).

Il nominativo e i dati di contatto del RPCT sono disponibili e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, sotto-sezione "[Altri contenuti – Prevenzione della corruzione in Assemblea Legislativa](#)".

#### **3.1 Oggetto della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Tutte le segnalazioni per essere considerate meritevoli di tutela devono essere, come sopra precisato, effettuate **nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione regionale**, considerato che tale interesse costituisce la stessa ragion d'essere dell'istituto del *whistleblowing*.

La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione e, quindi, al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, ed è effettuata sulla base degli *elementi oggettivi* che emergono dal contesto della segnalazione.

La segnalazione deve avere ad oggetto "**condotte illecite**" di cui il dipendente, nella ampia accezione sopra indicata, sia venuto a conoscenza "**in ragione del proprio rapporto di lavoro**", da intendersi in senso lato e, quindi, non solo limitato alla struttura di appartenenza.

Come precisato in premessa, non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità rientranti nell'ambito di applicazione della legge.

Nell'ambito di applicazione della legge possono essere incluse tutte le condotte illecite riferite a comportamenti che danneggiano o possono danneggiare l'interesse pubblico o l'immagine dell'amministrazione regionale.

A titolo meramente esemplificativo, si può precisare che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni:

a) che potrebbero configurare **reati** (ad es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata);

b) che consistono in **illegittimità o illeciti amministrativi** e che possono comportare danni patrimoniali, o comunque un pregiudizio, all'Ente regionale, ad altra pubblica amministrazione o alla collettività.

La segnalazione deve essere il più possibile **circostanziata** al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di verificare la fondatezza dei fatti segnalati. In particolare, devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare l'autore dei fatti segnalati.

E' utile che alla segnalazione siano allegati eventuali documenti a supporto della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché l'indicazione di eventuali soggetti informati e/o a conoscenza dei fatti segnalati.

Al fine di rendere esaustivo il contenuto della segnalazione è stato predisposto il Modulo di segnalazione che costituisce l'Allegato 1.

Il contenuto del Modulo di segnalazione è trasposto nell'applicativo informatico di segnalazione implementato dall'Amministrazione per la gestione riservata delle segnalazioni, di cui al successivo [paragrafo 3.2](#).

### **3.2 Modalità di presentazione della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea Legislativa possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

a) in **modalità digitale**, tramite apposito *form* disponibile nella home page del sito web istituzionale alla voce "Segnalazioni" al link: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/segnalazionianticorruzione/default.aspx?CodEnte=ASSLEG>

e nella intranet, che permette, tramite applicativo informatico, di inviare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza in modalità crittografata, allo scopo di tutelare in maniera sicura l'identità del segnalante;

b) in **modalità cartacea**, tramite servizio postale ordinario o il servizio di posta interna; in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata nel presente atto (in particolare al [paragrafo 4](#)) occorre che la segnalazione, compilata secondo le modalità sopra definite, sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa, v.le Moro n. 50, 40127 Bologna" e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE", avendo cura di inserire all'interno in un'ulteriore busta chiusa le proprie generalità e copia del documento di identità, sottoscritto con firma autografa. Tale modalità è finalizzata ad assicurare un'ulteriore tutela di riservatezza in caso di apertura accidentale della prima busta contenente la segnalazione da parte degli addetti alla segreteria e/o al protocollo. Il "segnalante" può utilizzare per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, che è reperibile nella rete Intranet aziendale (sezione Anticorruzione) e nel sito Internet istituzionale in "Amministrazione trasparente" - nella sottosezione "[Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione in Assemblea](#)" e che si allega in appendice al presente documento (allegato 1- Modulo per le segnalazioni).

Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Risulta comunque indispensabile che la denuncia presentata dal "segnalante" sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

La segnalazione, in qualsiasi modalità ricevuta, è protocollata e custodita con misure di sicurezza adeguate e idonee ad evitare rischi accidentali o illeciti di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzati, trattamento non consentito ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE n.679/2016.

### **3.3 Istruttoria ed esiti della segnalazione**

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà ad avviare, con le opportune cautele nei casi di segnalante soggetto alla tutela di cui all'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 ([paragrafo](#)

4), la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante. Il RPCT, in particolare, in questi casi deve avere cura di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione attribuendo dei codici cifrati agli stessi, in modo da trattare la segnalazione in modo anonimo per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo comunque possibile la ricostruzione dell'identità del segnalante nei casi richiesti dalla legge.

Il RPCT può avvalersi della collaborazione di un ristretto numero di funzionari del suo staff (*massimo due*), incaricati al trattamento con atto amministrativo e tempestivo aggiornamento nel Registro informatico delle attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione ai sensi del D.lgs. n. 163 del 2003 e del Regolamento UE n. 679/2016. I funzionari incaricati sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del RPCT, ivi compreso il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.

Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il RPCT potrà eventualmente contattare direttamente il "segnalante" e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Amministrazione, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio denunciato.

La segnalazione, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante ovvero la separazione di questi ultimi dalla segnalazione, potrà essere trasmessa, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al RPCT non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura regionale di appartenenza dell'autore della violazione accertata, oppure all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), secondo la gravità della stessa, affinché provvedano, sussistendone i presupposti, all'esercizio dell'azione disciplinare;
- 2) a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria (ordinaria o contabile per i profili di rispettiva competenza) qualora sussistano i presupposti di legge e in accordo con il vertice amministrativo dell'Ente;

- 3) a adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i provvedimenti amministrativi ritenuti idonei.

Il RPCT, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e, se necessario, con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

#### **4. Tutela garantita al segnalante dall'art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001: anonimato e divieto di discriminazione**

La tutela del segnalante, ai sensi dell'art. 54 -bis D.lgs. n. 165/2001, è diretta ad evitare che lo stesso, venuto a conoscenza di condotte illecite, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze dannose.

La tutela del segnalante prevista dall'ordinamento si sostanzia:

- 1) in forme di garanzia della riservatezza sull'identità del segnalante
- 2) nel divieto di ritorsione da parte dell'Amministrazione di appartenenza
- 3) nell'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa<sup>1</sup>, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà e lealtà (art. 2015 c.c.), seppure nei limiti<sup>2</sup> previsti dall'art. 3 della legge 179/2017.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione.

Pertanto, **l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso** e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

---

<sup>1</sup> *Costituisce "giusta causa" il perseguimento dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private*

<sup>2</sup> *Il diritto del whistleblower di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all'art. 54 bis del D.lgs. n 165/2001 è soggetta alle seguenti condizioni:*

- *il segnalante deve agire al fine di tutelare l'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni;*
- *il segnalante non deve essere un soggetto esterno all'ente o all'amministrazione che sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale;*
- *le notizie e i documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.*

*In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 C.P. e dell'art. 2015 C.C. è fonte di responsabilità civile e/o penale.*

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne l'avvio di un eventuale **procedimento disciplinare** a seguito di segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui la contestazione dell'addebito sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) dovrà valutare, su richiesta motivata dell'incolpato, se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Riconosciuta l'assoluta indispensabilità, il Responsabile dell'UPD inoltra la richiesta al RPCT, il quale procede a darne comunicazione al segnalante. Solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale (di norma non oltre la chiusura delle indagini preliminari, a garanzia del diritto di difesa dell'indagato/imputato).

Nell'ambito del **procedimento dinanzi Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La segnalazione (e la documentazione ad essa allegata), come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, è **sottratta all'accesso documentale** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e, seppure la legge non lo preveda espressamente, anche all'**accesso civico generalizzato** di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013.

I segnalanti che denunciano al RPCT, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile (Corte dei Conti), condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, o comunque assoggettati a misure discriminatorie, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o ritorsione per avere effettuato una segnalazione di illecito può rivolgersi direttamente all'ANAC, con le modalità indicate al [paragrafo 6.](#)

La medesima comunicazione può essere effettuata dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'Amministrazione regionale.

Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dall'Amministrazione sono nulli e, in caso di licenziamento a motivo della segnalazione, il segnalante ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

E' a carico dell'Amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza promuove un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione dei dipendenti e collaboratori, sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e i Codici di comportamento, nonché mediante avvisi sui propri siti internet e intranet.

#### **4.1 Soggetti tutelati dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001**

I soggetti tutelati dall'art. 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" del D.lgs. n. 165/2001 sono esclusivamente:

1. tutti di **dipendenti, a tempo determinato e indeterminato**, anche in posizione di **comando, distacco** (o situazioni analoghe),
2. tutti i **collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di incarico o contratto** (ad esempio stagisti, tirocinanti), che prestano servizio presso le strutture dell'Assemblea legislativa, anche quelle di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (c.d. strutture speciali);
3. **tutti i lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere, compresi i subappaltatori**, in favore dell'Assemblea legislativa.

Viceversa, non sono tutelate ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 le **segnalazioni di cittadini o, comunque, di soggetti non rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma, come sopra individuati**, pur garantendosi la c.d. minimizzazione del trattamento dei relativi dati personali ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza delle persone fisiche (art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016).

## 4.2 Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la sua responsabilità penale, per i reati di calunnia e di diffamazione o comunque per reati connessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, sempre in relazione alla segnalazione, nei casi di dolo o colpa grave.

L'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come, per esempio, nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

## 5. Segnalazioni all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) quale organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice di comportamento regionale, è deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti dello stesso da parte di cittadini, collaboratori e utenti.

I dipendenti e collaboratori regionali e anche i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento (quello statale di cui al DPR n. 62/2013 e quello adottato dalla Regione) da parte di collaboratori regionali, a qualsiasi livello appartengano, all'UPD, attraverso la casella di posta elettronica : [ALUPD@regione.emilia-romagna.it](mailto:ALUPD@regione.emilia-romagna.it)), utilizzando il modulo reso disponibile sul sito web dell'Amministrazione regionale all'Allegato 2 del presente documento.

L'UPD è tenuto ad assicurare le tutele di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura di garanzia, nel caso sia coinvolto nell'istruttoria di procedure di segnalazione di illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si ribadisce, infatti, che solo la presentazione di segnalazioni di illeciti al precitato Responsabile assicura, al dipendente o collaboratore, la piena tutela di cui all'Art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 per tutte le fasi di gestione della procedura. Se il dipendente o collaboratore intende avvalersi di questa garanzia deve, pertanto, rivolgersi esclusivamente al RPCT, attraverso uno dei canali indicati al [paragrafo 3.2](#).

Resta fermo quanto previsto all'art. 8 del Codice di comportamento regionale e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 2013), in ordine alla possibilità di rivolgersi al proprio superiore gerarchico.

## **6. Segnalazioni a soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

L'art. 54 bis prevede che la segnalazione possa essere effettuata anche all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero denunciata all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile (Corte dei Conti).

La segnalazione riferibile a condotta illecita dell'RPCT deve essere indirizzata all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

La segnalazione di eventuali misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione regionale deve essere comunicata esclusivamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), attraverso il canale prioritario della piattaforma informatica resa accessibile all'indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>.

## **7. Disposizioni finali**

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture, saranno sottoposti a revisione periodica sulla base di eventuali lacune o incomprensioni rilevate anche da parte dei dipendenti, collaboratori, cittadini e utenti.

## Appendice

### Allegato 1) Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarità amministrative al RPCT

Assemblea legislativa Emilia-Romagna

*Al Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza*

#### Parte I

##### **Dati di chi presenta la segnalazione:**

Cognome e nome .....

Nato a ..... il.....

Indirizzo: Via/Piazza ..... Città.....

Dipendente regionale      Struttura di assegnazione/di prestazione del servizio.....

Collaboratore/Consulente      Struttura di assegnazione/di prestazione del servizio.....

Dipendente/Collaboratore di impresa appaltatrice  subappaltatrice  di forniture, servizi, lavori e opere  
dell'Assemblea legislativa

(indicare ragione sociale e sede legale dell'impresa) .....

Cittadino/utente

Legale rappresentante di (indicare ente e sede legale)

.....

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:

Numero telefonico.....  per posta all'indirizzo indicato sopra.

## Parte II

### Informazioni e dichiarazioni preliminari

Il segnalante dichiara di essere consapevole:

1. che il presente modulo è utilizzabile, nel caso di segnalazioni, solo per fatti che riguardano dirigenti, funzionari o altri soggetti delle **strutture dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**.

**N.B.:** Le segnalazioni riguardanti le strutture (e i relativi dirigenti o funzionari) della Giunta regionale o di una delle seguenti Agenzie/Istituti: Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA); Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER); Agenzia Regionale di Protezione Civile; Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), nonché di altri enti, anche regionali, saranno considerate irricevibili.

2. che, in caso di falsità della segnalazione, può essere chiamato a risponderne (**responsabilità penale**, es. per calunnia, diffamazione, oppure **responsabilità civile** per danni ex art. 2043 c.c., oppure **responsabilità disciplinare o amministrativa**) ove ricorrano i presupposti di legge;

3. che la tutela di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001 è riservata solo a coloro che sono **dipendenti regionali** (a tempo determinato e indeterminato, anche in comando o distacco), **collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di incarico o contratto** che prestano servizio presso le strutture dell'Assemblea legislativa.

### SEGNALAZIONE (contenuto)

Descriva qui cosa è accaduto (condotta ed evento), indicando:

- autore o gli autori del fatto
- data o periodo in cui si è verificato il fatto. Se possibile indicare anche gli orari
- luogo fisico ove si è svolto il fatto (se il fatto si è svolto in ufficio precisare la denominazione e l'indirizzo della struttura regionale, se il fatto si è svolto fuori dall'ufficio precisare il luogo e l'indirizzo)
- persone coinvolte (dirigenti, funzionari della Regione e/o altri)
- eventuali testimoni dell'episodio
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- Eventuali allegati a sostegno della segnalazione\* .....

Data \_\_\_\_\_

(Firma) \_\_\_\_\_

**N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ**

\* In caso di utilizzo della modalità digitale, tramite apposito form, gli eventuali allegati a sostegno della segnalazione devono essere caricati nell'applicativo informatico insieme al documento di identità, in un unico file.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”) - , l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### 2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa è responsabile del riscontro, per quanto di competenza, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 10. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 10 a [AnticorruzioneAL@Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:AnticorruzioneAL@Regione.Emilia-Romagna.it)

### 3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### 4. Responsabili del trattamento

L'Assemblea legislativa può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### 5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali potranno essere trattati solo dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa e dai funzionari in staff per l'attività relativa alla prevenzione della corruzione, previamente autorizzati e designati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

### 6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Assemblea legislativa per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità: accertamento di illeciti e violazioni commessi da dirigenti, funzionari, dipendenti, collaboratori o altri soggetti appartenenti alla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001.

### 7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

### 8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### 9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### 10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

### 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perseguire le finalità di cui al punto 6.

**Allegato 2) Modulo per la segnalazione al Responsabile dell'UPD**

**Assemblea legislativa Emilia-Romagna**

*Al Responsabile dell'Ufficio  
Procedimenti Disciplinari*

**Parte I**

**Dati di chi presenta la segnalazione:**

Cognome e nome .....

Nato a ..... il.....

Indirizzo: Via/Piazza ..... Città.....

Dipendente regionale      Struttura di assegnazione/di prestazione del servizio.....

Collaboratore/Consulente      Struttura di assegnazione/di prestazione del servizio.....

Dipendente/Collaboratore di impresa appaltatrice  subappaltatrice  di forniture, servizi, lavori e opere  
della Regione Emilia-Romagna

(indicare ragione sociale e sede legale dell'impresa) .....

Cittadino/utente

Legale rappresentante di (indicare ente e sede legale)

.....

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:

Numero telefonico.....  e-mail.....

per posta all'indirizzo indicato sopra.

## Parte II

### **Informazioni e dichiarazioni preliminari**

*Il segnalante dichiara di essere consapevole che il presente modulo è utilizzabile:*

*1. per proposte di miglioramento del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna adottato, di intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con Delibera di Giunta regionale n..421/2014, come modificato integrato dalla successiva [Delibera n. 905/2018](#)*

*2. segnalazioni di violazioni al Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna o al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici delle pubbliche amministrazioni di cui al [D.P.R. n. 62/2013](#) riguardanti dirigenti, funzionari o altri soggetti delle strutture dell'Assemblea legislativa.*

***N.B.:** Le segnalazioni riguardanti le strutture (e i relativi dirigenti o funzionari) della Giunta regionale o di una delle seguenti Agenzie/Istituti: Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA); Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER); Agenzia Regionale di Protezione Civile; Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), nonché di altri enti, anche regionali, saranno considerate irricevibili.*

### **PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (contenuto)**

.....  
.....  
.....

### **SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA O AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.P.R. N. 62/2013**

**(contenuto)**

*Descriva qui, indicando:*

- *le disposizioni dei Codici di comportamento oggetto di violazione o di non corretta applicazione*
- *l'autore o gli autori del fatto*
- *data o periodo in cui si è verificato il fatto. Se possibile indicare anche gli orari*
- *luogo fisico ove si è svolto il fatto (se il fatto si è svolto in ufficio precisare la denominazione e l'indirizzo della struttura regionale, se il fatto si è svolto fuori dall'ufficio precisare il luogo e l'indirizzo)*
- *persone coinvolte (dirigenti, funzionari della Regione e/o altri)*
- *eventuali testimoni dell'episodio*

.....  
.....  
.....

- *Eventuali allegati a sostegno della proposta di miglioramento/segnalazione.....*

Data \_\_\_\_\_

(Firma) \_\_\_\_\_

**N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità**

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”) - , l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### 2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127. Il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari è responsabile del riscontro, per quanto di competenza, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 10. Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 10 a : [ALUPD@regione.emilia-romagna.it](mailto:ALUPD@regione.emilia-romagna.it)).

### 3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### 4. Responsabili del trattamento

L'Assemblea legislativa può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### 5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali potranno essere trattati solo dal Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari dell'Assemblea legislativa e dai funzionari in staff, previamente autorizzati e designati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

### 6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 14 del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna (DGR 421/2014, come integrata dalla DGR 905/2018, assunte di intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa):

- a) Vigilanza e accertamento di violazioni dei Codici di comportamento applicabili ai dipendenti e collaboratori regionali;
- b) Miglioramento dei processi amministrativi dell'Assemblea legislativa o dei contenuti del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna

### 7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

### 8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### 9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### 10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

### 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perseguire le finalità di cui al punto 6.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Anna Voltan, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2020/51

IN FEDE

Anna Voltan

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2020/51

IN FEDE

Leonardo Draghetti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

XI Legislatura

Delibera Num. 48 del 16/07/2020

Seduta Num. 23

---

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario    Montalti Lia

---